

Allegato Lettera A)

Statuto della **POLYSPHERE APS** Associazione di Promozione Sociale

ARTICOLO 1 - Costituzione, denominazione, durata e sedi

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo Settore o, per brevità, D.lgs. n. 117), l'Associazione senza scopo di lucro, ente del terzo settore denominata POLYSPHERE APS.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione " associazione di promozione sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. POLYSPHERE assume inoltre il nome caratteristico

"Polysphere" dove la lettera P iniziale viene scritta con il simbolo Pi Greco: "π"

3. L'Associazione fissa la propria sede legale in via Volturmo, 32 - 20124 Milano. Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

4. L'Assemblea in seduta ordinaria, potrà istituire sedi secondarie in località diverse, in Italia e all'estero, in conformità ai nuclei operativi che riuscirà a promuovere durante lo svolgimento della sua attività associativa.

5. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - scopo dell'associazione.

1. La Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, riportate nell'art. 3 del presente Statuto.

2. L'associazione è laica, apartitica ed apolitica, e potrà collaborare in partenariato e/o collaborazione insieme ad altre realtà ed associazioni in Italia e all'estero per la realizzazione di progetti umanitari, di sensibilizzazione e di promozione culturale dei valori di solidarietà, integrazione, legalità e giustizia sociale.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

5. L'Associazione può avvalersi di volontari e volontarie nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 3 – Visione e Missione, Finalità, Attività di Interesse Generale e attività specifiche dell'associazione.

1 – Visione e Missione:

Vision

Immaginiamo un futuro in cui la sinergia tra diverse culture stimoli l'innovazione e l'inclusione sociale, ispirando e unendo le comunità nel loro cammino verso un virtuoso progresso condiviso.

Mission

La nostra missione è contribuire al benessere collettivo e al progresso sociale, promuovendo creatività e collaborazione che trascendono i confini. Coltiviamo uno spazio dinamico e inclusivo in cui professionisti e appassionati di architettura, design, medicina, imprenditoria, musica e arte si uniscano per collaborare, ispirare, contaminare. Ci impegniamo a coinvolgere le comunità in Italia costruendo connessioni significative con i paesi di origine attraverso eventi, workshop, conferenze e programmi di scambio internazionale. Promuovendo pratiche sostenibili e innovative, celebriamo il talento artistico e imprenditoriale all'interno delle comunità.

Siamo sicuri che queste sinergie si trasformeranno in catalizzatori di idee e spunti orientati all'innovazione, senza confini tra le comunità ospitanti e quelle di origine.

2 - L'Associazione sviluppa la promozione e la tutela di diritti umani in tutte le sue forme, l'integrazione fra i popoli e la pace, anche attraverso la diffusione della cultura alla mondialità, la formazione e l'informazione di tutti gli ambiti che ricadono nelle finalità dell'associazione.

A tale scopo l'Associazione si occupa di istituire, sostenere o supportare, tramite l'impiego di persone, mezzi e fondi, progetti di sviluppo sostenibile in Italia ed in ogni parte del mondo, particolarmente nei Paesi in Via di Sviluppo, nonché di cooperare in progetti o attività già esistenti avviati da altri enti o organizzazioni pubbliche, private, governative e non governative che siano ritenute allineate e compatibili con le finalità istituzionali di codesta Associazione.

3 - L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle seguenti Lettere:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo

e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) Prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

4 - L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, realizzare le seguenti attività specifiche:

- Interventi supportati da professionisti che riguardano la salute fisica ed il benessere psicologico, sociale e relazionale dell'individuo e dei nuclei familiari per sviluppare il potenziale e costruire nuovi orizzonti sociali;
- Accoglienza e sostegno fisico attraverso l'adeguamento e/o costruzione di centri attrezzati e dedicati all'accoglienza fisica e riabilitativa dell'essere umano in toto. (case di accoglienza, scuole, centri adibiti, comunità, centri di recupero, centri polifunzionali sono solo alcuni esempi);
- Ricovero bambini bisognosi in situazioni ambientali e sociali di degrado economico e morale, e intervento specialistico in ambito di dipendenze; Attività di recupero psicofisico del bambino e sostegno alla genitorialità per famiglie in situazioni di emergenza sociale ed economica;
- Attivare e proporre, in concertazione con altri enti pubblico e privati, modelli e politiche di Welfare;
- Attività di consultorio e di consulenza dedicati alla donna, ai genitori, a bambini e adolescenti;
- Azioni sanitarie specialistiche e interventi sociali e psicologici, includendo prevenzione, diagnosi, cure ed eventuale reinserimento sociale di individui con gravi difficoltà;
- Proposta di programmi di intervento e supporto alle famiglie;
- Garantire l'istruzione di base con attività di supporto alla scolarizzazione, a sfavore della dispersione scolastica specialmente in situazioni di povertà educativa;
- Servizi di accompagnamento ai genitori per stabilire una relazione educativa sana ed edificante per il bambino, per la famiglia ed il futuro della nostra società;

- Offerta di attività laboratoriali rivolte alla cittadinanza per studiare, riflettere, integrarsi e migliorarsi in ambito lavorativo e personale;
- Sostenere il percorso educativo di bambini tramite il sostegno a distanza; - Laboratori di educazione alla legalità, alla gratuità, alla cultura del volontariato attivo, dell'intercultura e dell'educazione alla mondialità per cittadini del mondo. In collaborazione con gli istituti scolastici dei territori in cui si è presenti;
- Attività e occasioni di apprendimento formale e informale;
- Fornitura di allestimenti, arredi, attrezzature e materiali ludici e didattici laddove assenti o carenti;
- Erogazione di corsi per la formazione allo sviluppo organizzativo e professionale in aree del mondo a rischio in una prospettiva di generare meccanismi di autonomia economica, gestionale di risorse e beni forniti risorse, e di sostenibilità;
- Erogazione di corsi di insegnamento di una lingua L2 in un contesto di facilitazione linguistico-culturale per immigrati con lo scopo di renderli autonomi nella costruzione del proprio percorso socio-lavorativo nel paese di arrivo;
- Creare azioni che abbiano un collegamento costante tra emergenza, riabilitazione e sviluppo, per dare sostenibilità ai processi avviati;
- Generare reti cooperative di attori, competenze e best practices;
- Creare tavoli di dialogo e azioni di advocacy per influire nelle politiche estere nazionali (del nostro come in quelli in cui operiamo) per favorire la stabilità internazionale, gli equilibri sui grandi fenomeni globali e il ruolo del Paese sulla scena mondiale;
- Promuovere, gestire, e organizzare attività a favore della cittadinanza per attivare nuove coscienze che muovano le loro azioni secondo i valori di solidarietà, gratuità, legalità, equità prima di tutto. Si prende a servizio la letteratura, l'arte, l'educazione, e qualsivoglia luogo di cultura che converga a questo scopo;
- Organizzare, gestire beni culturali, espressioni artistiche che valorizzino, approfondiscano, e informino sui temi di interesse dell'associazione (migrazioni, report fotografici, installazioni permanenti, spettacoli teatrali, arte impegnata in genere);
- Gestione o partecipazione con gli enti locali di servizi legati all'accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria;
- Attività di mediazione tra cittadini immigrati e la società locale, promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche; nella promozione sul territorio della cultura di accoglienza e dell'integrazione socioeconomica; nella conoscenza e nella pratica dei diritti e dei doveri vigenti in Italia, in particolare nell'accesso e nella fruizione dei servizi pubblici e privati.;
- Acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità, dei propri talenti, dell'individuo come risorsa per la comunità, della propria unicità, della propria storia di vita;
- Formazione, artistica, musicale e culturale; scambio formativo, intergenerazionale ed interculturale, diffusione e pratica ricreativa e del tempo libero al fine di favorire l'aggregazione;
- Attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3 ed attività di fund raising.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona;

Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

ARTICOLO 4 – Associati

1. Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, e ne condividono lo spirito e gli ideali, e che sono state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti, Codici Etici e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Possono essere altresì associate le associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2. L'ammissione degli associati viene deliberata, previa presentazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo secondo forme e modalità stabilite nel Regolamento della Associazione. Nella richiesta scritta i nuovi Associati si impegnano ad accettare lo statuto, il Codice etico nonché ad osservare tutte le ulteriori norme, i regolamenti e le deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo ricevuta la domanda di ammissione ne valuta l'ammissibilità e ne delibera l'approvazione o il rigetto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo, nel caso di rigetto della domanda di ammissione, deve, entro 60 giorni dalla delibera, motivare il rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'assemblea decide l'ammissione, la sospensione (richiedendo ulteriori specifiche) o l'esclusione a maggioranza assoluta dei presenti.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, purché in regola con i versamenti della quota annuale, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Gli associati hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità annuale.

5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 5- Diritti/Doveri degli associati.

1. Gli associati, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza, purché iscritti nei Libri degli associati, anteriormente alla convocazione della Assemblea ed in regola con le quote sociali dell'anno in corso, hanno:

- diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari e del Codice etico;
- nell'ambito del più generale diritto di voto di cui sopra, il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività;
- diritto a concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività con il quale l'Associazione intende attuare le proprie finalità istituzionali;
- diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire dei servizi dell'Associazione, secondo modalità e norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- i piani annuali o pluriannuali delle attività della Associazione;
- diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede legale dell'Associazione e alla presenza di un componente del Consiglio Direttivo o persona da esso delegata, entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e Codici Etici;

- impegnarsi a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e ad astenersi da ogni comportamento che possa danneggiare la Associazione, lederne l'immagine o si ponga in conflitto con gli scopi e gli obiettivi della stessa;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

3. Nel caso in cui venissero nominati dei soci onorari, questi sono esentati dal versamento della quota associativa, possono partecipare alle riunioni assembleari, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

4. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi di decesso, recesso/dimissioni o esclusione per morosità o indegnità. La morosità e la indegnità sono sancite dal Consiglio Direttivo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione alla Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

5. La qualifica di socio decade per i seguenti motivi:

a. Recesso e/o dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto entro tre mesi prima della fine dell'esercizio sociale;

b. Decesso

c. Esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in seguito a omesso pagamento della quota associativa annuale, a seguito di tre solleciti, omesso rispetto dello statuto, del regolamento o di eventuali Codici Etici, delle decisioni di Assemblea e di Consiglio, di uso abusivo del nome sociale, di comportamento dannoso per il nome e gli interessi della Associazione, per decisioni, iniziative o scelte in evidente contrasto con i principi della Associazione.

In tutti questi casi l'esclusione è comunicata dal Consiglio Direttivo in forma scritta. Contro tale decisione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associato escluso può chiedere che si pronunci la Assemblea che delibera sulle domande non accolte e sulle esclusioni, con maggioranza assoluta dei presenti, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La deliberazione di perdita di qualifica di socio dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Associato, che esprime una carica qualsiasi sia essa nel Consiglio Direttivo o in altri Organi sociali della Associazione, perda la qualifica di socio, decade anche dalla carica ed in tale carica sarà sostituito dal primo dei non eletti in lista o, nel caso questo non sia possibile, dovrà procedersi con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione.

ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;

- Consiglio Direttivo;

- Presidente;

- L'organo di controllo collegiale o monocratico (obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017).

2. Per facoltà dell'Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all'Organo di controllo sociale, di cui al precedente comma 1, sussistendone le condizioni di legge. La durata dell'incarico del revisore legale è stabilita in tre anni, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio trascorso dalla data della nomina. L'incarico può essere rinnovato

consecutivamente per una sola volta. Se la funzione è attribuita all'Organo di controllo, l'Assemblea può stabilire una diversa durata dell'incarico, compatibile con la scadenza del mandato di questi.

3. Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere condotte anche in videoconferenza, anche totale, ed è ammesso il voto elettronico, purché i/le partecipanti siano informati/e in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

4. Delle riunioni di ogni organismo, è redatto verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta, o solo da quest'ultimo in caso di riunione in video conferenza totale, salvo i verbali dell'Organo di controllo, che recano la sottoscrizione di tutti i componenti. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per la documentazione delle attività del revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 7 - Gratuità delle cariche sociali.

1. Le cariche sociali, fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale dei conti, sono esercitate, di norma, a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2. L'Assemblea può riconoscere ai componenti il Consiglio Direttivo un compenso a fronte dell'incarico oggetto del mandato, o in ragione di compiti specifici impegnativi e/o gravosi.

ARTICOLO 8 - Assemblea.

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I soci devono essere convocati in Assemblea dal Presidente almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea, come previsto dall'art. 7 di questo Statuto, può prevedere la partecipazione e gli interventi mediante mezzi di telecomunicazione, anche totale, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, intervenire nella discussione in tempo reale, trasmettere e ricevere documenti.

2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annuale. Ogni Associato ha diritto ad un voto; i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. L'esercizio dei soci di minore età è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri soci. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in caso di Assemblea in "full audio-video conferenza", da solo segretario.

4. L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione dei soci;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari o altri regolamenti di funzionamento della Associazione;

g) delibera su eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge;

h) approvare il programma di attività proposto dal Comitato direttivo;

i) stabilire l'ammontare delle quote associative a carico dei soci. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti associati che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, quindici giorni prima sia tramite lettera semplice che per via telematica, nonché per affissione nella sede associativa, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, quest'ultimo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Deve altresì essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi organi. L'Assemblea ordinaria, in particolare, nomina i membri del Consiglio Direttivo.

Le decisioni vengono prese con il numero di voti che rappresentino la maggioranza semplice.

5. L'Assemblea straordinaria, convocata almeno quindici giorni prima sia tramite lettera semplice che per via telematica, nonché per affissione nella sede associativa, delibera su quanto segue:

a) trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione e devoluzione del fondo comune e del patrimonio;

b) proposte di modifica dello Statuto; ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. L'Assemblea riunita in seduta straordinaria delibera, in prima convocazione, a maggioranza assoluta degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre 1/3 (un terzo) degli associati. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tenuto conto del numero dei voti a ciascun associato attribuiti ai sensi del presente articolo.

6. È in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un terzo degli associati, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, anche preventivo o sociale, e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori e le amministratrici, componenti del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

Il/La Presidente e i componenti degli Organi sociali menzionati nel presente articolo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari nelle quali si deliberi della loro revoca dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 9 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, nessuno escluso. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo, formato da un minimo di 3 e un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, è composto da: Presidente, Vicepresidente e Segretario. In caso di decesso, dimissioni o decadenza a norma di Regolamento di uno o più Consiglieri, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti in lista o, nel caso questo non sia possibile, dovrà procedersi con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli Associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogniqualvolta Il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da uno dei membri scelti al momento. Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

È compito del consiglio direttivo:

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nominare il Presidente;
- nominare il Vicepresidente;
- nominare il Segretario;
- convocare l'assemblea ordinaria dei soci;
- assicurare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre le bozze di Bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, quest'ultimo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- predisporre eventualmente il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed infine documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione del SOCI e, nel caso, motivarne il rigetto;
- deliberare l'assunzione di personale;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - Firma e rappresentanza.

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene

sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente. In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Associazione cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per svolgere i suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza e la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Il Segretario svolge anche il ruolo di tesoriere-economista, ovvero cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche associative in altre associazioni.

ARTICOLO 11 - Organo di controllo.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 12 - Revisore legale dei conti.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legate iscritte nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 13 - Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate della Associazione sono costituite:
- d) dalle quote associative;
- e) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- f) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;

- g) erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- j) dai proventi ricavati dall'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione e/o di beneficenza, o partecipazione ad esse;
- k) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche, da Enti privati, nazionali ed internazionali).

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento Individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 14 - Rendiconto economico - Bilanci.

L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio viene fissato con termine al 31/12/2025 essendo la costituzione avvenuta a ridosso della fine dell'anno 2024. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa secondo come previsto dalla legislazione vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo. I termini di cui sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati di due mesi. I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano e rimarranno affissi nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo; entro i medesimi termini previsti per il bilancio economico, delibera in merito al bilancio sociale che andrà sottoposto all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile ovvero entro i termini previsti dal RUNTS per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 15 - Libri sociali.

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione ovvero del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117, se istituito;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro degli associati: i dati relativi alla posizione degli associati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy:

- per i libri dalla lett. b) alla lett. e) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta come da art. 5 comma I del presente Statuto.

4. Gli associati, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

5. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato e all'eventuale delegato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per sviluppare attività analoghe a quelle proprie dell'Associazione, al di fuori di questa.

6. L'associato o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro degli associati.

ARTICOLO 16 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento della Associazione l'assemblea Straordinaria provvede alla nomina di un liquidatore che determina le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma I del Decreto Legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In caso di scioglimento della Associazione, così come in caso di recesso, decadenza o esclusione, i soci non hanno diritto alla restituzione delle quote versate né hanno diritti di ordine economico e patrimoniale.

ARTICOLO 17 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.d.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MILANO 3

Registrazione di Atto Privato

Il 12/02/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNN , serie 3 , numero 111

data di stipula: 09/02/2025

ident.vo telematico: TNN25L000111000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: NCLDMT86C14Z100C

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97982990158				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: